

Codice A1618A

D.D. 7 novembre 2023, n. 830

**OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: AZIENDA AGRICOLA VALROGGERO DI ROGGERO CAROLINA (CF RGGCLN84S45A124H - PIVA 03642680049 ) Sede legale: CANALE - FRAZIONE MADONNA DI LORETO 43 Sede intervento: VEZZA D'ALBA - FRAZIONE VAL RUBIAGNO SNC (F. 16, partt. 359, 362p, 363, 366p, 625p, 367p, 370p, 371p)...**



**ATTO DD 830/A1618A/2023**

**DEL 07/11/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: AZIENDA AGRICOLA VALROGGERO DI ROGGERO CAROLINA ((omissis) - PIVA 03642680049 )

Sede legale: CANALE – FRAZIONE MADONNA DI LORETO 43

Sede intervento: VEZZA D'ALBA - FRAZIONE VAL RUBIAGNO SNC (F. 16, partt. 359, 362p, 363, 366p, 625p, 367p, 370p, 371p).

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 16/11/2022 (ns prot. n. 00141835 del 17/11/2022) lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Vezza D'Alba (di seguito SUAP) trasmetteva avvio del procedimento e istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in lavori di disboscamento, pulizia e scasso generale superficiale pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e finalizzati al ripristino di attività agricola-vigneto, da parte dell'impresa AZIENDA AGRICOLA VALROGGERO DI ROGGERO CAROLINA (CF (omissis) - PIVA 03642680049 ), su superfici di cui al Foglio n. 16 partt. 359, 362p, 363, 366p, 625p, 367p, 370p, 371p del Comune di VEZZA D'ALBA, per una superficie totale di intervento pari a 10.772 m<sup>2</sup>, di cui boscata pari a 9.641 m<sup>2</sup>, per un volume complessivo di movimento terra pari a 13.242 m<sup>3</sup>;

- con nota del 22/02/2023 di prot. n. 00026020 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte - richiedeva una revisione progettuale “...in quanto il contesto evidenziato (in particolare in sede di sopralluogo congiunto con i funzionari del Settore Tecnico Piemonte Sud ed i progettisti delegati) presenta una notevole criticità geomorfologica, idrogeologica, con un'elevata energia di rilievo e propensione al dissesto (non cartografati, ma evidenti in sito)...”, evidenziando inoltre che “...il versante in esame risulta boscato (tranne una piccola area) su terreni superficiali con caratteristiche geotecniche scadenti, che – come descritto in relazione geologica di progetto – risultano soggetti a fenomeni di erosione ed a dissesto franoso (coltre di copertura da 0,70 a 1,80

*m.), zona in cui l'apparato radicale contribuisce alla stabilità delle stesse. Il ruolo della vegetazione infatti (fatto salvo gli interventi di manutenzione della stessa) apporta alcune proprietà tecniche importanti, considerato il contesto in esame, come la difesa dall'erosione, miglioramento dei parametri geotecnici (coesione, angolo di attrito, resistenza al taglio), assorbimento e riduzione della velocità di scorrimento superficiale dell'acqua, ecc. Il progetto stesso, evidenziando la criticità dell'area ed il contributo alla difesa del suolo della vegetazione costituente bosco, prevede il mantenimento della stessa in alcune zone, indicando di "conservare le piante ad alto fusto" con l'impianto del vigneto al di sotto delle stesse. Il progetto, nel suo complesso, non dimostra il miglioramento o perlomeno il non peggioramento della stabilità del versante, per cui si ritiene necessaria – a parere dello scrivente Settore – una revisione progettuale in diminuzione della trasformazione delle aree boscate dove l'energia di rilievo è elevata. In particolare appare necessario mantenere la progettazione di un impianto di vigneto sui mappali di monte, Fg. 16, mappali 363p, 366p, 625p (per la zona di reimpianto), 367p, 370p, prevedendo una fascia di rispetto boscata di almeno 10 m. rispetto alla scarpata della S.P. 287, evitando la creazione di fossi di accumulo delle acque senza possibilità di scarico finale delle stesse...". Tale richiesta era trasmessa al Suap con nota di prot. n. 00026709 del 23/02/2023;*

- con nota del 23/06/202 di prot. 00088885 perveniva dal Suap la documentazione integrativa consistente nella revisione progettuale;

- con nota del 25/08/202 di prot. n. 00113752 3 si faceva presente al Suap che, per poter procedere con l'autorizzazione ex L.R. 45/89, a seguito dell'espressione di parere favorevole con prescrizioni del Settore A1816B - Tecnico regionale - Cuneo di questa Regione (prot. n. 00112004 del 14/08/2023), era necessario che il proponente procedesse ad un adeguamento degli elaborati progettuali, viste le prescrizioni in esso contenute, in particolare:

- il parere circoscrive l'area di intervento al F. 16, mappali n. 359-362p-363p-366p-625p-367p-370p-371p del Comune di Vezza d'Alba, Fraz. Val Rubiagno. Gli elaborati progettuali dovranno tener conto della ripermetrazione e alla conseguente rideterminazione della superficie di intervento, che, sulla base del sopralluogo effettuato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 7/8/2023, risulterebbe pari a circa 8.160mq;
- in merito alla prescrizioni:
  - "...dovrà esser mantenuta una fascia vegetata - boscata di almeno 10 m rispetto al cambio di pendenza identificabile con la scarpata verso la S.P. 287 (per cui sono esclusi dal presente parere i mappali 634p, 704, 372p)...";
  - "... la zona boscata in frana ricadente nei mappali 363p-366p-625p dovrà essere mantenuta tale, fatto salvo opere di manutenzione-pulizia, nonché monitoraggio della stessa (con eventuali interventi da progettare in variante se si rendessero necessari in caso di riattivazione della stessa)...";
- inoltre si provvedeva ad integrare il parere sopra citato con la seguente ulteriore prescrizione in merito alla realizzazione delle capezzagne, ossia che le capezzagne non dovranno seguire la linea di massima pendenza, al fine di sfavorire la creazione di direzioni preferenziali di erosione;

- con nota del 25/10/2023 di prot. n.00143576 il Suap trasmetteva le integrazioni richieste, dalle quali risulta che:

- l'area oggetto di trasformazione è stata limitata ai mappali 359-362-363-366-367-370-371-625, per una superficie complessiva pari a 8.160,00 mq, con mantenimento su tutto il lato inferiore rispetto alla scarpata della S.P. 287 di una fascia di rispetto boscata di 10,00 m in prossimità del cambio di pendenza del versante;
- il disboscamento e pulizia riguarderà un'area boscata di 7.029,00 mq, in cui vi sono sia piante

che rovi/sterpaglie, identificata nei mappali 359-362p-363p-625p-367p-370p-371p;

- il reimpianto di vigneto esistente avverrà su un'area di 1.131,00 mq identificata sui mappali 363p-366p-625p;
- una volta eseguita la pulizia e l'estirpo, si procederà sull'intero appezzamento allo scasso generale per circa 60cm senza modificare l'attuale profilo ma producendo consequenzialmente "scavi e riporti" che saranno limitati a lavorazioni di livellamento post disboscamento, per un volume totale pari a 9.792 mc
- la zona boscata in frana ricadente nei mappali 363p-366p-625p sarà mantenuta tale, fatto salvo opere di manutenzione - pulizia, nonché monitoraggio della stessa (con eventuali interventi da progettare in variante se si rendessero necessari in caso di riattivazione della stessa);
- in merito alle capezzagne, da realizzarsi su tutto il fondo, non dovranno seguire la linea di massima pendenza, al fine di sfavorire la creazione di direzioni preferenziali di erosione;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATE le note prot. n. 00151253 del 05/12/2022 e prot. n. 00091917 del 29/06/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00112004 del 14/08/2023, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 341,33;

- il titolare ha dichiarato che la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Vezza D'Alba; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

*determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, contenente le prescrizioni rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n.00112004 del 14/08/2023, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa AZIENDA AGRICOLA VALROGGERO DI ROGGERO CAROLINA ((omissis) - PIVA 03642680049) con sede legale in CANALE – FRAZIONE MADONNA DI LORETO 43, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici consistenti in lavori di disboscamento, pulizia e scasso generale superficiale pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e finalizzati al ripristino di attività agricola-vigneto, su superfici di cui al Foglio n. 16, partt. 359, 362p, 363, 366p, 625p, 367p, 370p, 371p del Comune di VEZZA D'ALBA;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00088885 del 23/06/2023 così come modificato nel corso del procedimento) e delle condizioni e prescrizioni contenute

nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP del Comune di Vezza D'Alba;

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP del Comune di Vezza D'Alba; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- almeno **30 giorni prima dell'avvio dei lavori** di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento;

- è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;
- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;
- nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

- le aree oggetto di trasformazione dovranno essere sottoposte ad un adeguato intervento di inerbimento, al fine di ridurre il periodo di scopertura del suolo e contenere il più possibile l'innescò di possibili fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; successivamente dovrà essere mantenuto un cotico erbaceo stabile e continuo tra le interfile dell'impianto realizzato;
- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;
- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;
- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente ad un estratto del progetto approvato munito di visto autorizzativo, al SUAP del Comune di Vezza D'Alba per gli adempimenti di competenza;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 937/2023C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Alla Direzione Ambiente,  
Governo e Tutela del Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Sud  
*tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it*

Oggetto: R.D.L. 3267/1923. L.R. 45/1989 e s.m.i. - Circolare P.G.R. 31/08/2018 n. 3/AMB.  
Richiesta di autorizzazione per sistemazione versante per impianto vigneti in Comune di Vezza d'Alba, loc. Fraz. Val Rubiagno, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Proponente: Az. Agr. Valroggero di Roggero Carolina. Trasmissione parere geologico – tecnico.

Si fa seguito alla richiesta di parere geologico – tecnico (del 3/07/2023, prot. 28511) e la successiva istruttoria tecnica effettuata (compreso il sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi effettuato in data (7/08/2023), nonché al progetto complessivo.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Relazione geologico -tecnica (Geol. Gabriele Margiaria);
- Relazione tecnica (Geom. Rista Gian Luca);
- Progetto definitivo – tavole cartografiche: planimetria stato di fatto e progetto, sezioni stato di fatto e progetto, con evidenziati movimenti terra (Geom. Rista Gian Luca).

Si prevedono lavori di movimento terra tramite livellamenti dei pendii per la trasformazione d'uso del suolo in parte boscato per l'impianto di un nuovo vigneto. Il sottosuolo risulta costituito da stratificazioni di sabbie fini compatte, localmente cementate, a stratificazione piano parallela, alternate ad argille marnose di potenza decimetrica, la cui unità litologica più superficiale oggetto delle maggiori modifiche da 0.00 a 1.00 m. è rappresentata da coltre sabbiosa - limosa. Aree di esondazione non risultano presenti. Sono presenti aree di frana (da riscontro sul terreno e rel. geologica), in una zona centrale dell'intervento. Il progetto nel suo complesso, in parte re- impianto di vigneto (con movimenti terra legati alla trasformazione d'uso del suolo boscato), risulta in parte compatibile con le locali condizioni di equilibrio idrogeologico locale, a patto che si rispetti il progetto agli atti e le prescrizioni evidenziate di seguito.

Si esprime pertanto **parere favorevole** - per quanto di competenza - ai sensi della L.R. 45/1989 per la realizzazione dei vigneti, da parte dell'Az. Agr. Valroggero di Roggero Carolina, per una superficie complessiva oggetto di modificazione/trasformazione di circa 8.160 m<sup>2</sup> e movimenti terra (legati esclusivamente alle operazioni di livellamento), su terreni catastalmente individuati al foglio 16, mappali n. 359-362p-363p-366p-625p-367p-370p-371p, del Comune di Vezza d'Alba, Fraz. Val Rubiagno, nel rispetto del progetto che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

1. **dovrà esser mantenuta una fascia vegetata- boscata di almeno 10 m. rispetto al cambio di pendenza identificabile con la scarpata verso la S.P. 287 (per cui sono esclusi dal presente parere i mappali 634p, 704, 372p);**
2. **dovranno essere rispettate tutte le soluzioni tecniche contenute nella Relazione geologica di progetto volte a garantire adeguate condizioni di stabilità per l'intervento previsto;**
3. **la zona boscata in frana ricadente nei mappali 363p-366p-625p dovrà essere mantenuta tale, fatto salvo opere di manutenzione – pulizia, nonché monitoraggio della stessa (con eventuali interventi da progettare in variante se si rendessero necessari in caso di riattivazione della stessa);**
4. **i movimenti terra – come dichiarato in progetto – dovranno limitarsi a lavorazioni di livellamento post disboscamento (senza operazioni di effettivi scavi e riporti);**
5. **eventuali fenomeni d'instabilità in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;**
6. **dovrà essere controllata la regimazione delle acque, sia durante i lavori che successivamente nel tempo, monitorandone il corretto assorbimento, evitando fenomeni di dissesto. In caso di necessità dovranno essere previsti ed autorizzati adeguati lavori integrativi di sistemazione del versante;**
7. **le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre i 60 centimetri di profondità;**
8. **le interfile del vigneto dovranno essere disposte seguendo le curve di livello e mantenute tutte stabilmente inerbite;**
9. **l'inerbimento delle interfile dovrà essere accelerato tramite apposite tecniche come idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata.**

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed **esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.**

Si rimanda al Settore Tecnico Piemonte Sud per gli aspetti generali e specifici forestali di competenza .

Restando in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Bruno IFRIGERIO**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

*Ref.:Marco Rozio  
Corso Kennedy 7 bis  
12100 CUNEO  
Tel. 0171.321911*